

Statuto

Art.1 - Fondazione

Viene istituita la Fondazione Pietro Nenni con sede in Roma, Via Alberto Caroncini n.19.

Art.2 - Finalità della Fondazione

La Fondazione non ha fini di lucro e ha lo scopo di promuovere ed attuare studi e ricerche, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa tendente all'approfondimento dei problemi concernenti lo sviluppo sociale, politico, culturale ed economico della società contemporanea, e a sviluppare la conoscenza e la cooperazione tra i popoli.

In particolare la Fondazione :

- riordina il materiale dell'archivio Nenni e cura la pubblicazione, in edizione critica, delle opere e dei carteggi di Pietro Nenni; nonché raccoglie altro materiale, documenti e carte inerenti alla storia del socialismo;
- promuove e sviluppa studi e ricerche nelle discipline storiche politiche, economiche e sociali con particolare riferimento al socialismo contemporaneo italiano ed internazionale;
- istituisce borse di studio a favore di giovani studiosi nelle discipline storiche, politiche, economiche e sociali;
- organizza convegni, seminari, corsi di formazione e di specializzazione nelle materie suddette e mostre su argomenti di dette discipline;
- promuove iniziative di carattere editoriale ed audiovisivo; -promuove scambi culturali con enti, università, fondazioni ed istituti culturali nazionali, esteri ed internazionali, in particolare sui temi della cooperazione internazionale per la pace, per lo sviluppo economico e per la democrazia e la libertà dei popoli.

Art.3 - Patrimonio-Mezzi finanziari

Il patrimonio della Fondazione è costituito da un fondo iniziale di L. 100.000.000(lire centomilioni) e dall'archivio Nenni e potrà essere aumentato con donazioni, eredità, legati, erogazioni, specificamente destinati al patrimonio che potranno pervenire alla Fondazione nel corso della sua esistenza.

La Fondazione provvede alla sua attività con i proventi del patrimonio e con donazioni, eredità, legati, erogazioni, contributi e sottoscrizioni non specificamente destinati al patrimonio provenienti da persone giuridiche, di diritto pubblico o privato, e da persone fisiche, italiane o straniere, nonché con i proventi derivanti da ricerche effettuate dalla Fondazione o da diritti di autore.

Art.4 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1)-il Consiglio di amministrazione;
- 2)-il Presidente;
- 3)il Segretario generale
- 4) il Collegio dei revisori dei conti.

Art.5 - Il Consiglio di amministrazione-Composizione

Il Consiglio di amministrazione è composto da membri permanenti e membri temporanei.

Sono membri permanenti:

- 2 membri designati dai componenti della famiglia Pietro Nenni; -i fondatori indicati nell'atto costitutivo.
- In caso di rinuncia o decesso di uno dei membri fondatori gli altri membri con tale qualifica provvedono alla sostituzione con una personalità della cultura, legata alla tradizione e agli ideali del movimento socialista italiano, che offra garanzia e assuma l'impegno e la responsabilità di operare per mantenere vivi i valori ai quali ha ispirato la sua azione Pietro Nenni. I rappresentanti degli eredi di Pietro Nenni, vengono costituiti da persone direttamente designate -con atto scritto- dai componenti della Famiglia Nenni o eredi della medesima; in caso di mancata designazione si applica la norma generale prevista per la sostituzione dei membri fondatori:

Sono membri temporanei:

- 1 membro designato dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche; -1 membro designato dall'Istituto Affari internazionali; -I membri designati dal Consiglio di amministrazione in base all'articolo 6. I membri temporanei durano in carica 4 anni e possono essere confermati una volta sola.

Art.6 - Consiglio di amministrazione- Funzioni

Il Consiglio di amministrazione elegge il presidente e il Segretario generale e, se lo ritiene, un vice presidente e un presidente onorario. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di cooptare uno o più consiglieri, fino ad un massimo di nove, tra studiosi delle materie oggetto dell'attività della Fondazione o tra enti pubblici, anche territoriali, o istituti culturali, a cui spetta nominare il rappresentante nel Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i compiti e i poteri per il perseguimento delle finalità della Fondazione, per l'amministrazione del patrimonio, per la gestione delle entrate ordinarie, nonché la ripartizione delle rendite annuali di bilancio fra le diverse sezioni nelle quali potrà articolarsi la complessa attività della Fondazione.

Il Consiglio approva il bilancio preventivo di ciascun anno entro la fine dell'anno precedente e il bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Del bilancio preventivo deve far parte anche il programma di lavoro per l'anno successivo.

Il Consiglio di amministrazione decide in ordine alle attività scientifiche culturali avvalendosi, quando lo ritenga opportuno, della consulenza di studiosi delle discipline oggetto dell'attività della Fondazione.

Art.7 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma due volte all'anno.

Si riunisce altresì ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal presidente, il quale sarà tenuto a convocarlo anche quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, è fatta con invito scritto, spedito ai consiglieri almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione.

Art.8 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Le riunioni del Consiglio di amministrazioni sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.9 - Deleghe

Un membro può farsi rappresentare, alle riunioni del Consiglio, da un altro membro.

Ogni membro non può ricevere più di una delega.

Art.10 - Gratuità della carica di membro del Consiglio

I componenti del Consiglio non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta nella Fondazione, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Art.11 - Regolamento interno

Su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione delibera un regolamento interno per il funzionamento della Fondazione.

Art.12 - Il Presidente

Il Presidente è eletto ogni quattro anni dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri. Il Presidente sovrintende alle attività scientifiche e culturali della Fondazione e, in questo ambito, rappresenta la Fondazione nei rapporti con privati ed Enti, italiani, stranieri ed internazionali

Art. 13 - Il Segretario generale

Il Segretario generale è eletto ogni 4 anni dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri.

Il Segretario generale ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; provvede, di intesa con il Presidente e riferendone al Consiglio di amministrazione alla riscossione di contributi da enti pubblici o privati, italiani, stranieri e internazionali, rilasciandone apposita quietanza; ha facoltà, in caso di urgenza, di adottare, sentito il Presidente e salvo ratifica del Consiglio di amministrazione, i provvedimenti necessari e indilazionabili.

Art.14 - Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri e cioè:

-un magistrato designato dal presidente della Corte dei Conti, che lo presiede; -un membro designato dal Ministero per i Beni culturali e ambientali; -tre membri designati dal Consiglio di amministrazione. Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art.15 - *Scioglimento della Fondazione*

In caso di scioglimento ai sensi del c.c., il patrimonio della Fondazione verrà destinato secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art.16 - *Modifica dello statuto*

Le modifiche al presente statuto possono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione in apposita seduta, con la maggioranza di due terzi dei consiglieri.

Art.17 - *Norme di rinvio*

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.